

Circolare n. 9/2012 Sanatoria immigrati

Per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari possono accedere alla sanatoria attraverso una dichiarazione di emersione da presentare allo sportello unico per l'immigrazione collegandosi al sito web del Ministero dell'Interno dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 (non essendoci un limite numerico non è previsto il "click day").

Per procedere a questa sanatoria si dovranno seguire i seguenti punti:

- effettuare un versamento forfettario di € 1.000,00 per ciascun lavoratore (questo importo non è deducibile dall'imposta dei redditi), inoltre, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda di sanatoria ovvero di mancata presentazione della stessa, non verrà restituito il versamento.
- per procedere al versamento del suddetto contributo occorre utilizzare i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24:

codice : REDO; **denominazione** : Datore di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, c. 5, del D. Lgs. 109/2012; **anno di riferimento** : 2012; **tipo** : R (Per il datore di lavoro domestico).

codice : RESU; **denominazione** : Datore di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, c. 5, del D. Lgs. 109/2012; **anno di riferimento** : 2012; **tipo** : R (Per il datore di lavoro subordinato).

Sul modello di pagamento dovrà essere indicato oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

- acquistare una marca da bollo da € 14,62.
- Sostenere i costi contributivi e fiscali relativi al rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi, da versare mediante il modello F24, entro il 16 novembre 2012.

Possono essere regolarizzati solo rapporti di lavoro a tempo pieno, unica eccezione nel rapporto di lavoro domestico "colf e badanti" dove si possono regolarizzare anche i rapporti di lavoro a tempo ridotto non inferiore a 20 ore settimanali.

Per quanto riguarda i datori di lavoro ammessi alla sanatoria sono:

- datori di lavoro italiani, in possesso del requisito reddituale;
- datori di lavoro comunitari, in possesso del requisito reddituale;
- datori di lavoro extracomunitari, in possesso del visto e del requisito reddituale.

Per quanto riguarda il requisito reddituale si elencano le seguenti tipologie:

- per il rapporto di lavoro dipendente, eccetto quello domestico, il requisito reddituale per il datore di lavoro persona fisica, ente o società deve essere pari a € 30.000,00 di reddito imponibile;
- per il rapporto di lavoro domestico sono previsti invece due limiti:
 - per i nuclei familiari composti da un solo soggetto percettore di reddito il limite previsto è fissato a € 20.000,00;
 - per i nuclei familiari composti da più soggetti percettori di reddito il limite previsto è fissato a € 27.000,00
 - infine per le badanti non vi è nessun vincolo di reddito.

Non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- reclutamento di persone da destinare a prostituzione;
- sfruttamento della prostituzione;
- reclutamento di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- occupazione irregolare di stranieri (privi del permesso di soggiorno).

Sono altresì esclusi dalla sanatoria:

- i datori di lavoro che a seguito di procedure d'ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione del lavoro irregolare, non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o all'assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Per i cittadini extracomunitari invece, al fine di essere ammessi alla regolarizzazione, è necessaria la loro presenza ininterrotta in Italia dal 31 dicembre 2011 o prima di tale data.

I cittadini extracomunitari che non possono essere regolarizzati sono i seguenti:

- coloro che sono presenti in Italia in modo interrotto dal 31 dicembre 2011;
- destinatari del provvedimento di espulsione amministrativa (art. 13 del T.U. immigrati);

- destinatari del provvedimento di espulsione per prevenzione del terrorismo (art. 3, del D.L. n. 44/2005);
- segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per uno dei reati previsti dall'art. 380 del medesimo codice;
- considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei due Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro ha l'obbligo della comunicazione obbligatoria (CO) di assunzione al Centro per l'Impiego oppure all'INPS in caso di rapporto di lavoro domestico.

La sanatoria può dirsi ultimata quando, congiuntamente:

è stato sottoscritto il contratto di soggiorno;

è stato rilasciato il permesso di soggiorno al lavoratore.

Al fine di favorire l'emersione degli illeciti il provvedimento prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno, se coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.

Roma 12 settembre 2012